



COMUNE DI MOMPERONE  
CAP. 15050 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORD. N. 04/2020

IL SINDACO

**PREMESSO** che i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani sono tenuti all'iscrizione degli animali da affezione nella banca dati informatizzata ai sensi della L.R. 19.04.2004 N. 18;

**CONSIDERATA** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**RITENUTO** altresì opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e in caso di necessità anche di museruola;

**RICHIAMATE** al riguardo :

- a) La L.R. 26 Luglio 1993, n. 34 e s.m.i.;
- b) La Legge 14 agosto 1991, n.281;
- c) Il R.R.. 13 APRILE 2017, N. 2 ;
- d) Il D.P.R.. 8 FEBBRAIO 1954, N. 320;
- e) La Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- f) La Legge 4 novembre 2010, n. 201,
- g) La legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- h) La Legge 7 agosto 1990, n. 2412 e s.m.i.;
- i) La Legge 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- j) L'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- k) 'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute 6.08.2013 e s.m.i.;
- l) L'art. 672 del Codice Penale;
- m) L'art. 35 del Regolamento di Polizia Rurale di questo Comune.

**CONSIDERATO** che la pubblicazione del Presente Provvedimento all'Albo Pretorio on-line della scrivente Amministrazione Comunale, sostituisce la Comunicazione di Avvio del Procedimento agli interessati ex Legge n. 241/1990 e s.m.i. per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

**RAVVISATA** la propria competenza ai sensi degli artt. 50 , IV e V comma, e 54 IV comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e l'incolumità pubblica, ponendo norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di cani, per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta ed appropriata cultura cinofila;

**VISTO** il t.u.o.e.l.;

**RITENUTA** la contingibilità e l'urgenza all'adozione della presente ordinanza,

**ORDINA**

Per le motivazioni richiamate in premessa richiamate, per la tutela dell'igiene , della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonché per il decoro del territorio, che :

- I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono assicurare la custodia dei loro animali e devono adottare tutte le misure idonee ed adeguate per evitarne l'allontanamento o la fuga, ovvero per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di persone, in particolare, i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini, ovvero degli edifici rurali, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio od il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le recinzioni di pertinenza devono essere adeguate in modo tale da impedire agli animali di scavalcarle, ovvero superarle con la testa e/ o introdurvi le fauci verso l'esterno, al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
- E' fatto obbligo di fornire regolarmente ai propri animali il cibo e l'acqua, in quantità sufficienti così come la regolare pulizia degli spazi di dimora.. Ogni cura necessaria ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico nonché idoneo esercizio fisico
- I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, sono tenuti ad eseguire sugli animali gli appositi trattamenti antiparassitari per prevenire la diffusione di zecche o di altri parassiti;
- I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, sono obbligati nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche od aperte al pubblico , nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico " divieto di passaggio di cani" a munirsi, esibendo su richiesta degli Organi di Vigilanza, di materiale per la pulizia od altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali ed a provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nel cassonetto portarifiuti indifferenziato, chiuse in idoneo contenitore;
- E' fatto obbligo di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico utilizzando guinzagli avente lunghezza massima pari a 01,50 ml;
- E' fatto obbligo, durante la conduzione di qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico, di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane stesso in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali , ovvero su richiesta della Autorità competenti;
- E' fatto obbligo ai proprietari di cani, di affidare gli stessi esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente;
- E' fatto obbligo, in caso di trasporto di cani su autoveicoli, in caso di sosta dei mezzi, di disporre i finestrini in modo tale da permettere una ventilazione all'interno, evitando, al tempo stesso, che gli animali possano fuoriuscire con la testa;
- Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da Leggi Speciali le violazioni alla presente ordinanza comporteranno, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00= ad €. 500,00= ( Pagamento in misura ridotta €. 100,00= ) i cui proventi spetteranno allo scrivente Comune;
- Nel caso di inottemperanza e/o di inadempienza alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, l'Organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico od aperto al pubblico dell'animale, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale nei confronti di chi, in quel momento, ha la custodia del cane;
- Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in Servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alla Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, a sostegno di persone diversamente abili e da guardia a conduzione dei greggi ( art. 5 della O.M. del Ministero della salute 6 agosto 2013 ).

**AVVERTE**

I proprietari dei cani sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni provocati dagli animali stessi a persone, animali o cose.

I detentori a qualsiasi titolo dei cani, ne assumono la piena responsabilità per il relativo periodo.

### **AVVERTE ALTRESI'**

Che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Sindaco del Comune di Momperone Signor Penacca Claudio.

Che a norma dell'art.3, comma 4, della L. 07.08.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Momperone, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza sindacale:

- per motivi di salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica, diventi esecutiva il giorno della Sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Momperone (AL);
- sia immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Momperone (AL), per mezzo degli uffici comunali;
- sia inviata al Comando Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone (AL) ed al Distretto Veterinario dell'ASL AL .

### **DEMANDA**

La sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di San Sebastiano Curone ovvero a chiunque altro ne abbia titolo, nonché l'applicazione delle sanzioni conseguenti..

Dalla residenza municipale addì 13.05.2020



**IL SINDACO**  
**Claudio Penacca**